

APPROFONDIMENTO al d.lgs 48/2020

STRATEGIA DI RISTRUTTURAZIONE A LUNGO TERMINE

Art.5 del d.lgs 48/2020 che inserisce l'articolo 3-bis al d.lgs. 192/2005

La strategia, da adottare entro l'11 luglio 2020, sarà finalizzata a sostenere la ristrutturazione del parco nazionale di edifici residenziali e non residenziali, sia pubblici che privati, per ottenere un parco immobiliare decarbonizzato e ad alta efficienza energetica entro il 2050, facilitando la trasformazione degli edifici esistenti in Edifici a Energia quasi Zero (nZEB). Comprenderà:

- l'individuazione di **approcci alla ristrutturazione efficace** in termini di costi in base al tipo di edificio ed alla zona climatica, anche valutando l'introduzione di obblighi di ristrutturazione, e promuovendo l'utilizzo di tecniche che implicino un maggior uso di elementi prefabbricati e la riduzione del tempo dei lavori di cantiere
- una **ricognizione del parco immobiliare** nazionale,
- una **rassegna delle politiche e delle azioni** in vigore e delle **modifiche per migliorarne l'efficacia**
- la proposta di **politiche e azioni**, anche **di lungo termine** finalizzate a stimolare le ristrutturazioni importanti ed efficaci in termini di costi, anche attraverso l'introduzione di un sistema facoltativo di "passaporto" di ristrutturazione degli edifici, ed ad accelerare la riqualificazione energetica di tutti gli edifici pubblici
- l'**integrazione degli interventi di efficientamento energetico degli edifici con gli interventi per la riduzione del rischio sismico e di incendio**
- una stima affidabile del risparmio energetico atteso, nonché dei benefici connessi alla salute, alla sicurezza e alla qualità dell'aria.

La rassegna delle politiche e delle azioni in vigore sarà rivolta ai segmenti del parco immobiliare nazionale caratterizzati dalle **prestazioni peggiori**; a promuovere le **tecnologie intelligenti**, comprese quelle che favoriscono l'interconnessione tra edifici; a promuovere le **competenze e la formazione** nei settori edile e dell'efficienza energetica; a **superare le inefficienze**, quali ad esempio i casi in cui agli investimenti sostenuti per la riqualificazione energetica degli edifici non corrispondono adeguati benefici economici, energetici e ambientali; a **rimuovere le barriere alla diffusione** degli interventi di riqualificazione energetica, quali ad esempio le differenze tra i soggetti titolari di interessi contrapposti sul medesimo immobile ed ad alleviare la povertà energetica.

La strategia, che andrà in consultazione pubblica, fisserà **obiettivi indicativi periodici per il 2030, il 2040 e il 2050** e il raggiungimento di un **tasso annuale di ristrutturazione** degli edifici, al fine del miglioramento della prestazione energetica, **pari almeno al 3%** e prevede la definizione di **indicatori di progresso misurabili**, oltre a specificare il modo in cui il conseguimento di tali obiettivi contribuisce al conseguimento degli obiettivi di efficienza energetica stabiliti nel Piano integrato per l'energia e il clima.

DISCIPLINA PER LE INFRASTRUTTURE DI RICARICA DEI VEICOLI ELETTRICI

Art. 6 del d.lgs 48/2020 che modifica l'art. 4 d.lgs. 192/2005 e art. 16 che modifica il DPR 380/2001

Il decreto prevede l'**integrazione negli edifici di impianti tecnici e di infrastrutture per la ricarica dei veicoli elettrici**, abrogando le attuali indicazioni del DPR 380/2001 e stabilendo che verranno definite, con uno o più decreti ministeriali, le modalità per l'**integrazione delle tecnologie per la ricarica dei veicoli elettrici negli edifici**, tenendo conto dell'analisi costi-benefici del ciclo di vita economico degli edifici e delle stime di utilizzo delle infrastrutture di ricarica. Tali decreti, che individueranno anche misure volte a favorire la semplificazione dell'installazione di punti di ricarica e il superamento di eventuali ostacoli normativi, prevederanno l'installazione di **almeno un punto di ricarica e le infrastrutture di canalizzazione** (cioè condotti per cavi elettrici), quest'ultime **per almeno un posto auto ogni cinque** nel caso di **edifici non residenziali**, sia di nuova costruzione che sottoposti a ristrutturazioni importanti, dotati di **più di 10 posti auto**. Nel caso di **edifici residenziali**, sia di nuova costruzione che sottoposti a ristrutturazioni importanti, dotati di **più di 10 posti auto**, sono previste, **per ogni posto auto, infrastrutture di canalizzazione**. Il decreto stabilisce anche che **entro 180 giorni dall'entrata in vigore dei decreti previsti**, i comuni adeguino il loro regolamento affinché, **ai fini del conseguimento del titolo abilitativo edilizio, siano rispettati i requisiti di integrazione delle tecnologie per la ricarica dei veicoli elettrici negli edifici sia residenziali che non, di nuova costruzione o sottoposti a interventi di ristrutturazione importante**.

STRUMENTI FINANZIARI E SUPERAMENTO DELLE BARRIERE DI MERCATO

Art. 7 del d.lgs 48/2020 che modifica l'articolo 4-ter del d.lgs 192/2005

L'art. 7 del d.lgs. 48/2020 integra il testo dell'art. 4-ter del d.lgs. 192/2005, recante i principi per l'introduzione di incentivi a qualsiasi titolo previsti (anche di natura fiscale) volti alla promozione dell'efficienza energetica degli edifici.

In particolare, il decreto introduce un nuovo comma 1-bis al suddetto articolo 4-ter. Nel caso di interventi di ristrutturazione degli edifici, la previsione impone il riconoscimento di incentivi in funzione del risparmio energetico perseguito o conseguito e ne attribuisce il relativo monitoraggio alla stessa autorità che ha concesso l'incentivo, secondo particolari criteri.

Nella sostanza, l'articolato riproduce quanto effettivamente già accade nell'ordinamento italiano per gli incentivi fiscali per la riqualificazione energetica.

Infatti, l'art. 14 del DL 63/2013 convertito con modifiche nella legge 90/2013, recante la disciplina dell'Ecobonus (detrazione riconosciuta sino ad un massimo del 75% per interventi di efficientamento energetico degli edifici), modula l'entità degli incentivi alla tipologia di intervento effettuato e all'obiettivo di risparmio energetico conseguito. Allo stesso tempo, il medesimo art. 14 già attribuisce il monitoraggio e la valutazione del risparmio conseguito a seguito di tali interventi all'Agenzia Nazionale per le Nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA).

REQUISITI DI QUALIFICAZIONE E FORMAZIONE

Art. 7 del d.lgs 48/2020 che modifica l'articolo 4-ter del d.lgs 192/2005

Il decreto introduce **la qualificazione obbligatoria degli operatori che eseguono interventi di isolamento termico o installazione impianti, nel caso di accesso ad incentivi pubblici**.

Verranno definiti con decreto del Presidente della Repubblica (su proposta MISE ed acquisita l'intesa della Conferenza Stato-Regioni), i **requisiti degli operatori che provvedono all'installazione degli elementi edilizi e dei sistemi tecnici per l'edilizia**, tenendo conto della necessità di garantire

l'adeguata competenza di tali operatori considerando tra l'altro il livello di formazione professionale, conseguito anche attraverso corsi specialistici e certificazioni.

Decorsi 180 giorni dalla data di entrata in vigore del previsto DPR, gli incentivi pubblici saranno concessi a condizione che i predetti sistemi siano installati da un operatore in possesso dei requisiti prescritti.